



## Messaggio municipale

### No. 233/2020

*Concernente la modifica dell'art. 36 del Regolamento comunale delle canalizzazioni – Tassa d'uso.*

### **Risoluzione municipale: 1561/2020**

**Data: 15.06.2020**

**Dicastero: Traffico, Protezione dell'ambiente e sistemazione del territorio**

**Per esame: Commissione delle petizioni**

Gentile signora Presidente,  
Gentili signore ed egregi signori Consiglieri comunali,

con questo Messaggio poniamo alla vostra attenzione la richiesta di aggiornamento dell'art. 36 – Tassa d'uso del regolamento comunale delle canalizzazioni.

### Ragioni delle modifiche proposte

L'aggiornamento dei disposti contenuti si giustifica come segue.

- 1) L'attuale versione prevede che la tassa d'uso sia fissata attraverso ordinanza sulla base del consuntivo dell'anno precedente. Questo pone un problema concreto: i consuntivi dell'anno precedente possono essere disponibili non prima del mese di marzo dell'anno successivo, cosa che causa un ritardo sistematico nell'emissione dell'ordinanza municipale per il prelievo della tassa. Per tale ragione proponiamo in primo luogo l'adeguamento del paragrafo 1 introducendo la disposizione "La tassa prelevata, concerne l'anno solare in corso indipendentemente da quando vengono stabilite le tariffe e da quando viene emessa.". In secondo luogo, nel paragrafo 2, viene aggiunto che la tassa non viene più calcolata unicamente sulla base dei consuntivi dell'anno precedente ma anche in base ai preventivi dell'anno in corso. In questo modo si evita che i deficit degli anni precedenti si accumulino.
- 2) Il paragrafo 3, riguardante la composizione della tassa, prevede attualmente che la tassa sul consumo venga definita, per la copertura dei costi fissi, con un importo che può variare fra i CHF 60.00 ed i CHF 150.00 (tassa base) e per la copertura dei costi d'esercizio con importo che può variare fra i CHF 0.60 e 1.50 per ogni m<sup>3</sup> di acqua potabile consumato l'anno precedente. Questa ripartizione nella realtà non è così chiara, pertanto, dopo un'analisi dei costi del servizio si è deciso di proporre una composizione della tassa come segue:
  - a. Per la copertura dei costi variabili: tassa sul consumo
  - b. Per la copertura dei costi fissi: tassa basechiarendo al contempo cosa si intende per costi fissi e costi variabili.
- 3) L'analisi dei costi effettuata ha evidenziato inoltre che il limite superiore della tassa base debba, all'occorrenza, poter essere aumentato. L'ultima simulazione effettuata dalla nostra amministrazione ha mostrato come già oggi la tassa base per la copertura dei costi fissi debba elevarsi a CHF 187.53, oltre agli attuali CHF 150.00 di limite superiore



del nostro regolamento. Questa necessità si spiega con il fatto che l'incidenza dei costi fissi, sia del Comune che dei consorzi, è aumentata. Pertanto, il paragrafo 3 è stato rivisto inserendo un limite superiore per la tassa base a CHF 250.00 e, al contempo, l'elencazione dei costi fissi e dei costi variabili considerati per calcolare la tariffa della tassa base, rispettivamente della tassa sul consumo.

In allegato forniamo la versione attuale dell'art. 36.

Di seguito la nuova versione dell'art. 36; in rosso le modifiche.

**Art. 36**  
**Tassa d'uso**

- 1 L'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione è finanziato da una tassa d'uso prelevata annualmente dal Comune conformemente all'art. 110 LALIA. *La tassa prelevata, concerne l'anno solare in corso indipendentemente da quando vengono stabilite le tariffe e da quando viene emessa.*
- 2 *La tassa è fissata per ordinanza dal Municipio sulla base ai consuntivi e ai preventivi disponibili. I costi generati dal servizio sono coperti della tassa per il 90% di essi; il restante 10% è a carico del Comune.*
- 3 La tassa consiste in una tassa base che va da CHF 60.- a CHF 250.- per il finanziamento dei costi fissi *(costi amministrativi, costi del personale, ammortamenti direttamente connessi alle infrastrutture comunali delle canalizzazioni, interessi passivi, quota parte dei costi fissi dei consorzi o enti ad essi paragonabili)* e un importo variabile che va da CHF 0.60 a CHF 1.50 per m<sup>3</sup> di acqua potabile consumata per il finanziamento dei costi *variabili (manutenzioni, consulenze e spese diverse connesse all'esercizio delle canalizzazioni, quota parte dei costi variabili dei consorzi o enti ad essi paragonabili).*
- 4 Per i fondi aperti e i manufatti allacciati, quali posteggi e piazzali e per tutti i casi in cui la quantità d'acqua che defluisce nelle canalizzazioni non è definibile, la tassa è calcolata sul valore di stima del 3‰ di detto valore, ritenuto un minimo di CHF 60.-.
- 5 Per stabilire i quantitativi d'acqua consumata valgono i dati rilevati dalla lettura dei contatori dell'**AAP** installati negli edifici. Per gli stabili privi di contatori, il Municipio si riserva di farli installare.
- 6 Fa stato il consumo di acqua dell'anno precedente, eccetto per i casi di nuove costruzioni per le quali il conteggio avviene sulla base del primo consumo accertato.
- 7 La tassa è dovuta dal proprietario del fondo allacciato e dal titolare di diritti reali limitati.
- 8 Qualora l'allacciamento dovesse suddividersi ulteriormente per servire più economie domestiche, o per altri usi particolari, la tassa è dovuta da ogni singolo utilizzatore del raccordo. Il Municipio decide sui casi dubbi operando entro i limiti fissati dal presente regolamento.
- 9 In caso di allacciamento alla canalizzazione nel corso dell'anno, la tassa è dovuta "pro rata temporis".
- 10 Quando vi sia una manifesta divergenza tra la tassa calcolata secondo il presente regolamento e l'intensità d'uso degli impianti, al Municipio compete l'obbligo di aumentare oppure diminuire proporzionalmente la tassa stessa

- <sup>a</sup> L'utente può richiedere, a proprie spese, la posa di un secondo contatore per il consumo esterno. In questo caso, comunque, i primi 30 m<sup>3</sup> non verranno dedotti per parità di trattamento verso gli altri utenti che si trovano nella medesima situazione e non fanno richiesta del secondo contatore.
- <sup>11</sup> L'ordinanza prescrive le modalità d'incasso.

#### Aspetti procedurali e formali

- Preavviso commissionale: l'esame di questo messaggio è attribuito alla Commissione delle petizioni.
- Referendum facoltativo: la decisione del Consiglio comunale sottostà a referendum facoltativo.
- Maggioranza necessaria: per l'approvazione del dispositivo di deliberazione è necessario ottenere il voto della maggioranza semplice del Consiglio comunale, corrispondente ad almeno 7 voti favorevoli (art. 61 cpv.1 LOC).

\*/\*

#### Proposta di decisione

Tenuto conto di quanto presentato ai paragrafi precedenti e restando a completa disposizione per fornire ulteriori dettagli e spiegazioni, invitiamo questo lodevole Consiglio comunale a voler

deliberare:

1. È approvata la modifica dell'art. 36 del Regolamento comunale delle canalizzazioni nella versione riportata ai considerandi.
2. La modifica entra in vigore il primo gennaio 2021 fatta riserva della ratifica da parte della Sezione degli Enti Locali.

Con i migliori ossequi.

Il Sindaco:  
Giovanni Berardi

Per il Municipio



Il Segretario:  
Giuliano Lippmann

#### Allegati:

- attuale versione dell'art. 36 del Regolamento comunale delle canalizzazioni